



COMUNE DI ANNONE VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. n. 5532

Li, 07 giugno 2008

ORDINANZA N. 14/2008

PERMESSO DI SOSTA IN DEROGA ALL'OBBLIGO DEL DISCO ORARIO RISERVATO AI RESIDENTI.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Annone Veneto non dispone di un Piano Generale del Traffico Urbano;

Viste le proprie Ordinanze n. 02/93, 06/204, 21/06 e 04/08 in cui sono state individuate le vie principali del centro abitato del capoluogo, nelle quali stante le carenze di spazi da destinare alla sosta dei veicoli, si è stabilito di istituire la sosta regolamentata con disco orario nelle ore di apertura delle attività commerciali;

Esaminata la richiesta, pervenuta da diversi cittadini residenti nell'area dove ricadono le soste regolamentate con disco orario, che non disponendo di posti auto all'interno della loro proprietà privata, segnalano grosse difficoltà a trovare spazi di sosta nelle vicinanze delle loro abitazioni, e pertanto chiedono una deroga alla limitazione oraria della sosta per i veicoli di loro proprietà;

Ritenuto di dover consentire ai cittadini residenti nelle vie assoggettate alla sosta con disco orario una deroga sui tempi di sosta per coloro che non dispongono di un posto auto all'interno della loro proprietà privata e qualora, avendo due autovetture, abbiano la disponibilità di un garage o spazio utile per la sosta di una sola autovettura;

Ritenuto altresì che le deroghe di cui sopra debbano essere soggette ad un esame preventivo dell'Ufficio di Polizia Locale che verificherà le condizioni soggettive dei richiedenti al fine di evitare abusi e l'utilità della sosta oraria soprattutto nelle ore di apertura delle attività commerciali, autorizzando deroghe per un massimo di due veicoli per abitazione priva del posto auto;

Visti gli articoli 5 e 7 e 42 del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

Visto il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" n. 267/2000;

ORDINA

ai residenti o domiciliati nel centro abitato del capoluogo, nelle zone sottoposte a sosta regolamentata con disco orario, è concessa l'autorizzazione, in deroga alle richiamate ordinanze Sindacali, ed a specifica condizione, di sostare con i propri veicoli nelle aree consentite più prossime alla loro abitazione, senza limiti orari.

Ai fini della vigilanza i titolari del permesso di sosta prolungato hanno l'obbligo di esporre il contrassegno di autorizzazione in modo ben visibile o leggibile sul parabrezza del veicolo, comunque nella parte anteriore del mezzo; in caso di deterioramento del contrassegno dovrà essere richiesto il duplicato dello stesso.

Il Responsabile della Polizia Locale è incaricato di rilasciare le autorizzazioni alla sosta prolungata di cui sopra secondo il seguente indirizzo: i cittadini potranno usufruire di un'autorizzazione per il prolungamento della sosta alle seguenti condizioni:

1. dovranno essere titolari di una casa di civile abitazione nelle vie in cui ricadono le soste regolamentate a tempo, nella quale non sia disponibile un garage o uno spazio utile alla sosta di un'autovettura e qualora, avendo due autovetture, abbiano la disponibilità di un garage o spazio utile per la sosta di una sola vettura;
2. non potranno essere rilasciati permessi di sosta prolungata per più di due veicoli a famiglia;
3. la sosta prolungata sarà consentita solamente per la via su cui si affaccia l'abitazione o in quella più prossima;
4. il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi avverrà a seguito di richiesta degli interessati e sopralluogo della Polizia Locale che accerterà la proprietà dei veicoli e la relativa indisponibilità di spazio di sosta all'interno della proprietà del richiedente;

5. sono equiparati ai veicoli di proprietà dei residenti anche quelli a disposizione degli stessi tramite leasing, o assegnati dalle ditte o enti da cui dipendono, purché ciò risulti da documentazione ufficiale;
6. l'autorizzazione ha validità di due anni;
7. si procederà al rinnovo su richiesta dell'interessato, qualora siano rimaste invariate le condizioni del primo rilascio.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/92 sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per : incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.



IL SINDACO
Prof. Paolo Ruzzene

